

ESTENSIONE OBBLIGO DI VACCINAZIONE COVID

Il testo del nuovo Decreto Legge, dell'8 gennaio 2022, introduce l'obbligo vaccinale COVID-19 per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni o li compiranno entro il 15 giugno 2022. Tale obbligo di vaccinazione riguarda:

- cittadini Italiani;
- cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia;
- cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, sia con un lavoro subordinato o autonomo, che iscritti alle liste di collocamento o che abbiano richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno.

Nello specifico viene stabilito che:

- dovrà vaccinarsi chiunque abbia già compiuto i 50 anni entro il 1° febbraio 2022;
- tutti i lavoratori pubblici e privati se avranno raggiunto il cinquantesimo anno di età dovranno possedere il Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio.

Viene inoltre esteso al personale universitario l'obbligo vaccinale COVID-19, equiparandolo così a quello scolastico.

CI SONO ECCEZIONI?

L'obbligo del vaccino COVID-19 non viene applicato:

- a chi, per motivi di salute accertati certificati dal Medico di Medicina Generale, è esentato dalla vaccinazione per il contrasto al COVID-19;
- a chi è guarito dal COVID-19, che potrà quindi attendere la scadenza della validità del Green Pass Rafforzato prima di essere vaccinato, ovvero 6 mesi dall'esito negativo del tampone.

CONTROLLI E VERIFICHE

A partire dal 15 febbraio 2022 i Datori di Lavoro sono tenuti a controllare che i lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni di età o che li compiranno entro il 15 giugno 2022 che accedono al posto di lavoro siano effettivamente in possesso del Green Pass Rafforzato derivante da percorso vaccinale o da guarigione da COVID19.

Sono soggetti al controllo del possesso del Green Pass Rafforzato anche i Datori di Lavoro che abbiano compiuto i 50 anni di età o che li compiranno entro il 15 giugno 2022.

COME SI CONTROLLA IL GREEN PASS?

Come noto, il Decreto Legge n. 127/2021 e la Legge n.165 del 19/11/2021 ha introdotto a partire dal 15/10/2021 l'obbligo di possedere il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

Abbiamo già messo a disposizione nelle precedenti comunicazioni:

- un esempio di Procedura per i controlli del Green Pass in azienda
- il fac-simile di Incarico per gli addetti ai controlli del Green Pass in azienda
- il fac-simile di Informativa Privacy sul controllo e consegna del Green Pass da parte del lavoratore
- il fac-simile di Dichiarazione di consegna Green Pass da parte del lavoratore alla propria azienda

CI SONO SANZIONI PER I LAVORATORI TRASGRESSORI?

È prevista una sanzione amministrativa una tantum di Euro 100,00 per coloro i quali hanno già compiuto 50 anni o li compiranno entro il 15 giugno 2022 se:

- alla data del 1° febbraio non abbiano iniziato il percorso vaccinale con la prima dose;
- dopo il 1° febbraio 2022, non abbiano completato il ciclo con la seconda dose secondo i termini e le indicazioni ministeriali;
- dopo il 1° febbraio 2022, in caso abbiano già in precedenza completato il percorso vaccinale, non abbiano effettuato la dose di richiamo “booster” secondo i termini e le indicazioni ministeriali.

A partire dal 15 febbraio 2022 è, inoltre, prevista una sanzione amministrativa da Euro 600,00 a Euro 1500,00 per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni o che li compiranno entro il 15 giugno 2022 e che accederanno al luogo di lavoro senza il Green Pass Rafforzato.

Come avviene già per altre categorie di lavoratori obbligate alla vaccinazione, il lavoratore potrà essere sospeso senza retribuzione se sprovvisto dei requisiti per l'accesso al luogo di lavoro.

CI SONO SANZIONI PER LE IMPRESE?

Le imprese che non si organizzeranno adeguando i controlli sul Green Pass Rafforzato per i lavoratori ultra 50enni saranno punite con una sanzione amministrativa da Euro 400,00 a Euro 1000,00 e, inoltre, potrà essere disposta la sanzione accessoria che prevede la chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.